

Osservazioni al Regolamento per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili

Comitato Stop5G Empolese Valdelsa

Alla cortese attenzione di:

- Sindaco Alessio Mantellassi
- Assessora all'ambiente Laura Mannucci
- Uffici competenti

I sottoscritti, componenti del Comitato informale Stop5G Empolese Valdelsa, residenti nel Comune di Empoli o domiciliati in prossimità dei suoi confini, intendono con il presente documento formulare osservazioni, domande e proposte di modifica al Regolamento per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili, adottato con deliberazione di Giunta n. 89 del 16/04/2025, pubblicata il 24/04/2025.

Le osservazioni qui presentate si riferiscono esclusivamente al Regolamento, e non al Piano territoriale. Si richiede che ciascuna osservazione venga valutata separatamente.

1- Rapporto tra Regolamento e Piano Territoriale

La delibera 89 di adozione contiene congiuntamente sia il regolamento sia il piano territoriale relativo all'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili, due provvedimenti molto diversi e distinti. Regolamento e Piano Territoriale sono strumenti di cui si può dotare la A.C. per dare alla popolazione la massima tutela possibile circa gli aspetti più critici e negativi, estetici e sanitari, determinati dalla rete di telecomunicazione locale. Tuttavia, il regolamento, pur con tutti i limiti e i pesanti vincoli, a noi ben noti, imposti dalla normativa nazionale alla tutela della salute pubblica e ad una effettiva minimizzazione degli impatti negativi per l'ambiente e la salute, stabilisce comunque indicazioni di indirizzo politico allo sviluppo dei successivi piani di rete, alla postura che la A.C. intende tenere rispetto alle compagnie telefoniche ed ai decisori politici sovraordinati, mentre il Piano Territoriale dà attuazione al regolamento nella individuazione di localizzazioni compatibili con gli interessi legittimi delle compagnie telefoniche, con l'obiettivo di copertura. Non esiste infatti per il regolamento un termine temporale ed è comunque sempre modificabile dal Consiglio Comunale, il piano viceversa ha durata triennale, anche se modificabile annualmente, e consegue logicamente e temporalmente al regolamento.

Si chiede con la presente osservazione alla A.C. se terrà conto di questa diversa natura dei due atti e se pertanto riterrà opportuno presentare alla approvazione del Consiglio Comunale due distinte delibere successive. Risulterebbe in tal modo, al consiglio Comunale ed alla cittadinanza, più chiaro il rapporto tra i due atti. Ciò ha implicazione anche in relazione alle successive osservazioni.

Si propone di presentare due distinte proposte di delibera, prima quella relativa al regolamento e poi quella relativa al Piano conseguente.

2- La Delibera di Consiglio n° 69 del 2024

Il 30 settembre 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di indirizzo n° 69 inerente alla critica rivolta principalmente da quanto disposto nella cd Legge Concorrenza, L214/2024, in particolare art. 10 che, tra l'altro, elevava da 6 a 15 V/m i livelli di attenzione a cui possono essere esposte le persone, sulla media di 24 ore, nelle abitazioni e nei luoghi di permanenza per più di 4 ore giornaliere.

Preme rilevare che questo incremento della esposizione della popolazione, completamente immotivato da studi scientifici medici e viceversa in presenza di studi di segno contrario, come ben rappresentato dalla D.ssa Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica emerita dell'Istituto Ramazzini di Bologna, Comitato Scientifico ISDE-Italia, Medici per l'Ambiente, intervenuta alla Conferenza organizzata dal Comune di Empoli il 6 novembre 2024 sui '*Campi elettromagnetici a radiofrequenza: cosa sappiamo e cosa dovremmo sapere*' è passato nella sua interezza anche per la completa inerzia della conferenza Stato regioni e dell'ANCI che avrebbero potuto quantomeno limitare il danno nel periodo intercorso tra l'approvazione della legge, 30/12/2023 e il 29 aprile 2024. Non ci risultano nemmeno interventi contrari di gruppi parlamentari e singoli parlamentari di maggioranza o di opposizione, mentre ci sono state vivaci proteste da parte di associazioni ambientaliste assolutamente inascoltate.

La delibera prende alcuni impegni vincolanti per la A.C.

- 1) Di formalizzare il proprio dissenso all'aumento dei limiti dei campi elettromagnetici, portati a 15 V/m con l'approvazione del DDL Concorrenza, in assenza di dati scientifici aggiornati sugli eventuali effetti indesiderati sulla salute umana
- 2) Di attivarsi, per limitare l'applicazione locale del DDL Concorrenza in ambito di emissioni elettromagnetiche;
- 3) Di continuare a promuovere la più ampia diffusione delle informazioni sul tema degli impianti di telefonia mobile e sull'uso corretto dei cellulari e dei dispositivi elettronici, soprattutto tra i bambini, ragazzi e adolescenti;
- 4) Di inviare la Delibera all'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) chiedendo una presa di posizione in materia al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute;

Si osserva che né nella delibera di adozione, né nel Regolamento adottato si fa cenno alla Delibera CC 69/2024 ed ai suoi contenuti. Conseguentemente ci si limita a seguire pedissequamente nel regolamento tutta la normativa nazionale, dettata esclusivamente dalle compagnie telefoniche e da Ancitel SPA non cautelativa successiva alla Legge 221/2012 art. 10 la conseguenza è che l'interesse di copertura delle compagnie telefoniche al minor costo di impianto e gestione divenga prevalente sul principio di "minimizzazione della esposizione" che diviene così un inutile orpello

Con la presente osservazione si avanza il suggerimento di iniziare il regolamento con un articolo 1 di Principi fondamentali, che parta proprio dalla citazione integrale del deliberato della Delibera 69. Ciò comporta che il regolamento sia conseguentemente reimpostato.

3- Monitoraggio

I sottoscritti ritengono che lo strumento cardine per garantire nel tempo e nel futuro la minimizzazione delle esposizioni della popolazione sia un corretto, continuativo, frequente e rigoroso controllo e monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico nelle sue diverse dimensioni, svolto su un campione ragionato, variato ed ovviamente all'insaputa dei gestori, non quindi occasionale o esclusivamente su esposto come l'attuale. Il monitoraggio non deve essere finalizzato a "tranquillizzare la popolazione", bensì volto a fornire alla popolazione ed alle persone interessate e consapevoli un quadro oggettivo ed in evoluzione. Non ci sfuggono le difficoltà tecniche, soprattutto relative al 5G ed in generale alle onde a maggior frequenza che richiedono strumentazione specifica, ma ben sappiamo che alti livelli tecnologici richiedono sempre di pari passo alti livelli di monitoraggio ambientale. Sappiamo che i maggiori costi di monitoraggio ambientale sono sempre parte importante dei costi delle nuove tecnologie via via più evolute, sia sul lato delle esposizioni degli organismi viventi

ad agenti chimici che sulla esposizione ad agenti fisici come le radiazioni non ionizzanti o ionizzanti o le onde acustiche.

Per questo abbiamo consegnato alla A.C. una interrogazione articolata, con 500 firme di residenti nel Comune di Empoli, ai sensi dell'art 35 dello Statuto, in data 9 aprile, prot. 26434, a cui rimandiamo, che va in questa direzione.

- 1) Osserviamo che nel Regolamento il tema del monitoraggio è solo fugacemente accennato all'articolo 2 comma 1 lettere d) e g) che tuttavia sono, si suppone per refuso, identiche e recitano entrambe *“conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini della autorizzazione all'installazione di nuovi impianti”*. Vi è poi l'articolo 13 – Funzioni di vigilanza e controllo che ai commi 1 e 2 si limita a citare norme regionali e prosegue poi con il comma 3 – *“Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso campagne di rilevamento conoscitive o attività integrative di monitoraggio.”* E poi *“4. Il Comune garantisce l'accesso dei dati delle misure a tutti i cittadini, su semplice richiesta.”*
- 2) Pensiamo che il tema del monitoraggio e controllo debba essere molto più approfondito e dettagliato in un regolamento che è destinato a gestire il fenomeno per i prossimi 10-20 anni.
- 3) Inoltre, riguardo il comma 3 dell'art. 13 pensiamo che sia da evitare l'affidamento a soggetti privati attività che devono essere in capo all'ARPAT per gli aspetti di misurazione del livello di inquinamento ed all'ASL per le analisi epidemiologiche. Date le gravi difficoltà in cui versa ARPAT per motivo di bilancio e di riduzione del personale a noi noti, semmai possono essere previsti contributi comunali all'Arpat per richiedere standard di monitoraggio superiori a quelli attuali nel nostro Comune.
- 4) Riguardo al comma 4 dell'art. 13 sopra citato, riteniamo che i cittadini anche organizzati abbiano diritto di accedere ai dati di monitoraggio accedendo al link di Antenna trasparente presso il sito web comunale. Non riteniamo debba essere fatta istanza. Più precisamente i cittadini hanno diritto di sapere non solo dove e quando i limiti di legge sono effettivamente superati ma soprattutto a quali soglie arriva in modo che almeno si possano individuare i superamenti anche in base alla normativa precedente alla legge 221/12 ed alla legge 214/23. E' importante che i cittadini tutti abbiano la possibilità di valutare l'evoluzione nel tempo del livello di esposizione medio all'inquinamento da SRB in modo da confrontarlo con quello derivante dagli apparecchi di cui hanno il controllo.

Si propone conseguentemente che il tema di un più avanzato sistema di monitoraggio, controllo e di comunicazione pubblica dei dati, svolto esclusivamente dai soggetti pubblici deputati per legge, sia posto al centro del Regolamento come principale strumento di effettiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici sia di tutte le persone che degli organismi viventi.

4 – Pubblicità nei procedimenti autorizzatori

All'art. 8 del regolamento sono stabilite le norme relative ai procedimenti autorizzatori. Manca tuttavia l'indicazione delle modalità di comunicazione pubblica alla cittadinanza. Nell'ambito di una necessaria crescita di consapevolezza pubblica, progressivamente più attenta a tutte le esposizioni ad onde elettromagnetiche, comprese quelle che possono essere ridotte attraverso scelte e comportamenti dei singoli, il Comune ha una responsabilità importante ed anche una attiva informazione verso la cittadinanza delle previsioni di nuove SRB, quindi, sarebbe importante. Per

questa attività abbiamo constatato che non è sufficiente indire periodici convegni informativi, è più utile piuttosto informare attivamente la cittadinanza su tutti i cambiamenti, in positivo e in negativo, del clima elettromagnetico dei luoghi di permanenza: abitazione, luogo di lavoro e di studio.

Si propone pertanto di aggiungere un comma 5 all'art. 8 che stabilisca che qualunque nuova autorizzazione su nuovo palo o su palo esistente, e qualunque modificazione all'assetto delle SRB anche quelle che sono soggette a sola comunicazione SCIA o altri strumenti semplificati, sia pubblicata tempestivamente sul Sito web del Comune al link di Antenna Trasparente.

5 - Principio di Precauzione

Sebbene venga richiamato ripetutamente il principio di precauzione e la necessità di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici, non viene data piena attuazione a questo principio. In particolare:

- Non sono previsti limiti più restrittivi di quelli nazionali, sebbene alcuni Comuni abbiano adottato soglie più cautelative, in particolare nei pressi di siti sensibili; il Comune di Empoli si è palesemente espresso favorevolmente a dette precauzioni, vedi delibera N. 69 del 30/09/2024.
- Non è menzionato l'obbligo di effettuare indagini epidemiologiche preliminari, né di coinvolgere autorità sanitarie indipendenti nella valutazione del rischio sanitario.
- Manca ogni riferimento a misure di tutela specifica per soggetti vulnerabili, come bambini, anziani, persone elettrosensibili.

Si chiede l'applicazione concreta del principio di precauzione, anche attraverso vincoli urbanistici, limiti locali di esposizione più cautelativi e valutazioni sanitarie ambientali preventive.

6 - Siti sensibili

Pur essendo riconosciuti i siti sensibili (scuole, ospedali, strutture di culto ecc.), la localizzazione degli impianti in prossimità di tali aree non è espressamente vietata, ma solo "sconsigliata":

- Non viene vietata l'installazione entro un raggio minimo di rispetto (es. 100-300 metri) dai siti sensibili.
- Il principio di minimizzazione resta teorico, privo di un parametro misurabile o di una soglia di accettabilità reale.

Si propone di introdurre nel regolamento una norma esplicita che vieti l'autorizzazione per nuove SRB in prossimità di siti sensibili, anche come mezzo di pressione politica per un cambiamento della normativa nazionale che impedisce l'effettiva applicazione del principio di precauzione e di minimizzazione della esposizione

7 – Tutela del paesaggio, e Valutazione ambientale Strategica

Si ricorda l'art. 9 della costituzione: "La Repubblica"

c.2 Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

c.3 Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Si tratta di un principio sovente ignorato dalla normativa nazionale.

Il regolamento riconosce i beni culturali come siti sensibili, ma non prevede una disciplina stringente per la tutela del patrimonio storico e architettonico, né chiarisce:

- Se sia prevista l'acquisizione obbligatoria del parere della Soprintendenza in aree vincolate.
- Se gli impianti siano vietati nei centri storici, in aree a tutela paesaggistica, o nei pressi di monumenti e beni culturali riconosciuti.

Segnaliamo inoltre l'assenza di valutazioni ambientali strategiche e paesaggistiche. Non risulta che il regolamento sia accompagnato da una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) o da un parere integrato paesaggistico-ambientale.

L'installazione massiva di numerosi impianti infatti può compromettere la qualità ambientale, l'integrità degli ecosistemi e la fauna sensibile (in particolare insetti impollinatori, uccelli e piccoli mammiferi).

Si chiede la tutela effettiva del patrimonio paesaggistico, storico e architettonico, con l'esclusione di impianti da aree vincolate e storiche.

8 - Mancanza di un piano alternativo basato su tecnologie meno impattanti

Il regolamento si limita ad accettare come inevitabile lo sviluppo delle infrastrutture 4G/5G, senza prendere in considerazione soluzioni tecnologiche alternative:

- Manca una indicazione politica comunale per la diffusione di zone WiFi free cablate a fibra ottica, opzione meno impattante, più sicura e più sostenibile, soprattutto in luoghi pubblici, parchi, piazze, biblioteche, scuole.
- Tale assenza rappresenta un grave squilibrio nella pianificazione tecnologica del territorio, che favorisce gli operatori privati a discapito del diritto collettivo all'accesso libero, sicuro e trasparente alla connettività.

Si propone l'introduzione di un piano di incentivazione della connettività cablata in alternativa al ricorso massivo alle radiofrequenze.

9 - Coinvolgimento democratico, trasparenza e partecipazione









Sul piano politico più generale si osserva concludendo:

- che il regolamento non prevede meccanismi strutturati di consultazione pubblica né strumenti partecipativi per i cittadini (assemblee, audizioni, referendum consultivi locali).
- La trasparenza degli atti e dei dati sulle esposizioni elettromagnetiche non è garantita in forma accessibile, comprensibile e aggiornata (manca una piattaforma pubblica di monitoraggio in tempo reale).
- Il modello di sviluppo delineato nel regolamento appare orientato, troppo pedissequamente rispetto alla normativa nazionale, esclusivamente alla logica del mercato e della copertura tecnologica al minimo costo per i gestori, trascurando le ricadute sul tessuto sociale, in termini di disuguaglianza di accesso alle tecnologie o di possibile "ghettizzazione digitale".

- Per lo stesso motivo appare compromesso anche il diritto alla vivibilità urbana, all'integrità paesaggistica, al rispetto delle caratteristiche identitarie del territorio.

Si chiede l'apertura di un tavolo partecipativo permanente con cittadinanza e comitati locali per il monitoraggio e la pianificazione trasparente del sistema comunicativo locale.

Per il Comitato Stop5G Empolese Valdelsa:

- Matteo Curatolo

- Sara Riguccini

- Tiberio Tanzini

- Cristina Manciola

- Paola Vaglini

- Simone Ninci Scali

- Sandro Cini

- Lesley Ann Burgon

- Simone Caioli
